



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

ORD. n. 13 DEL 13 AGO 2019

Oggetto: Recepimento Ordinanza balneare Regione Puglia 2019

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza balneare 2019 della Regione Puglia, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 11 aprile 2019, disciplinante la tutela e l'uso della costa ;

VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO il Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii., relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto ministeriale 29 Luglio 2008, n. 146, "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";

VISTO l'art. 11, comma 6, della Legge 15 dicembre 2011 n. 217, recante "Norme per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee";

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia, nonché i provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime che, analogamente a quanto disposto con la presente Ordinanza, disciplinano l'attività che si svolge sulla fascia costiera, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del bene, sia esso pubblico o area privata, tanto in ragione del fatto che detta disciplina è attività amministrativa di propria competenza, funzionale, fra l'altro alla tutela della pubblica e privata incolumità:

VISTI gli artt. 7/bis, 50 e 54 del T. U. EE. LL. n. 267/2000 e succ. modifiche e integrazioni;

ORDINA

1. La presente ordinanza disciplina l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale recependo, quindi, interamente l'ordinanza regionale di cui alla premessa.
2. Le disposizioni della presente ordinanza sono applicabili per l'intero anno solare e riferibili a

tutto il territorio della litoranea ivi comprese le pinete.

3. Sulle aree demaniali marittime, è **VIETATO**:

- a. Campeggiare con tende, gazebo, roulotte, camper, ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare, al di fuori delle aree specificatamente destinate con regolare titolo abitativo;
- b. Abbandonare in terra o in mare rifiuti di qualunque genere, sia pure contenuti in buste;
- c. Realizzare opere, ovvero installare strutture di qualsiasi natura, senza le preventive autorizzazioni da parte delle autorità competenti, ove previste dalla normativa vigente;
- d. Creare, in qualsivoglia maniera, impedimenti pregiudizievoli all'utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;
- e. Transitare e/o sostare con automezzi, motociclette, ciclomotori, e veicoli di ogni genere, ad eccezione di quelli di soccorso, di servizio delle Forze dell'Ordine o di Pubbliche Amministrazioni/Enti con specifiche competenze in aree demaniali, di quelle adoperati per la pulizia e la sistemazione delle spiagge, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, nonché degli ausili utilizzati dai disabili atti a consentire autonomia nei loro spostamenti. Il divieto non si applica alle aree demaniali destinate a parcheggio e a viabilità appositamente autorizzate;
- f. Effettuare riparazioni su apparati a motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere, in violazione alle norme ambientali;
- g. Accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate;
- h. mettere in pratica qualsiasi attività o comportamento che possa danneggiare i cordoni dunosi e gli habitat naturali ivi esistenti;
- i. utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto;
- l. lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi autorizzati, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e di salvamento;
- m. lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sedie, sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate. E' comunque vietato, nell'arco dell'intera giornata, lasciare tali beni allo scopo di riservarsi una porzione di spiaggia;
- n. occupare con ombrelloni, sedie o sdraio, natanti e/o altre attrezzature mobili ed oggetti di qualsiasi natura la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
- o. i mezzi di soccorso, ove per ragioni oggettive non possano sostare in acqua o nella zona di arenile, a ridosso della battigia, sono esclusi dal precedente divieto;
- p. sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;
- q. ormeggiare qualsiasi tipo di imbarcazione e/o natante nei corridoi medesimi;

Gli apparecchi sonori dovranno, in ogni caso, essere posizionati al di fuori dalla battigia e la stessa non potrà mai essere occupata per l'esercizio delle predette attività. I livelli di intensità acustica devono essere moderati in modo da non arrecare disturbo all'utenza balneare e, comunque,

rispettare i limiti di zonizzazione acustica del territorio comunale di cui alla legge regionale 12 febbraio 2002 n. 3, ovvero altre ordinanze specificatamente adottate;

r. esercitare attività commerciale (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali ,ecc.), organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dell'Ufficio comunale competente (da chiedersi almeno 15 giorni prima);

s. sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia, alla quota prescritta dalla Autorità competente;

t. effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, nonché l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di analoghi mezzi di propaganda acustica;

u. spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute;

INOSSERVANZA DELLE NORME – SANZIONI

I contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, per il quale sarà fatta denuncia alla competente A.G., per le violazioni delle disposizioni sopra previste, saranno puniti con la sanzione pecuniaria di Euro 166,66 prevista dall'art. 38 comma 4 del Regolamento Comunale di Polizia Locale, fatte salve le violazioni già direttamente disciplinate dal legislatore, per le quali si applicherà la sanzione prevista per il caso specifico. Il Corpo di Polizia Locale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia, sono incaricati per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento. Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R./Puglia, Sezione di Lecce, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Dispone

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- Al Prefetto di Taranto;
- Al Questore della Provincia di Taranto;
- Alla Stazione Carabinieri di Pulsano;
- Al Comando della Polizia Locale;

Pulsano,13/08/2019.



Il Sindaco
Ing. Francesco Lupoli

